



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

Consiglio Comunale

Deliberazione N. 59 del 30/12/2020

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione al 31.12.2019.

L'anno **duemilaventi** addì **30 - trenta** - del mese **dicembre** alle ore **20:00**, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il consiglio si è riunito con modalità a distanza mediante collegamento da remoto, con la piattaforma Lifesize come autorizzato con decreto del presidente del Consiglio n. 16 dd. 16.11.2020

Presiede **Il Presidente: Rigotti Lucio**

Assiste **Il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol**

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Miori Lorenzo	Sindaco	Presente
Frizzera Nicola	Consigliere	Presente
Bortoli Mirko	consigliere	Presente
Decarli Paolo	Consigliere	Presente
Rigotti Ilaria	Consigliere	Presente
Paissan Andrea	consigliere	Presente
Sommadossi Luca	Consigliere	Presente
Dallio Valeria	consigliere	Presente
Sommadossi Veronica	consigliere	Assente
Rigotti Lucio	Consigliere	Presente
Sorio Marco	Consigliere	Presente
Margoni Gabriele	Consigliere	Presente
Sommadossi Federico	Consigliere	Presente
Ruaben Patrizia	Consigliere	Presente
Beatrici Silvano	Consigliere	Presente
Depaoli Verena	Consigliere	Assente
Verones Michele	Consigliere	Assente
Depaoli Roberto	consigliere	Presente

Consiglieri presenti: **15** (di cui favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0)

Consiglieri assenti: **3**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Il Presidente: Rigotti Lucio** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 183 della L.R 03.05.2018, n. 2 comma 3, esecutiva a pubblicazione avvenuta.



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della Legge Provinciale. 29 dicembre 2016, n. 19;

Visto che ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testo richiamato art. 7 della L.P. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016 cit.;

Precisato che:

Il Comune di Vallelaghi ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è, in quanto Comune, Ente a fini generali rappresentativo della Comunità locale di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo con attribuzione di tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione

Ai sensi dell'art. 24 co. 1 L.P. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito indicate, meglio elencate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 co. 3);

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

E' inoltre fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Valledaghi e purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

Le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Per i fini di cui sopra, l'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010 cit. – prevede che, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, si deve procedere ad una ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed adottare un programma di razionalizzazione qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00.- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Rilevato che, per effetto dell'art. 7, comma 11 della L.P. 19/2016, alla razionalizzazione periodica di cui al citato art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005, si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

Richiamata la deliberazione n. 22/2018 dd. 21.12.2018 della Sezione Autonomie Locali della Corte dei Conti ed i relativi allegati;

Richiamati i recenti provvedimenti del M.E.F. ed in particolare gli indirizzi in merito a revisione e censimento delle partecipazioni del 21.11.2019;

Richiamata la circolare pervenuta il 03.11.2020 del Consorzio dei Comuni Trentini nella quale si da atto che la normativa provinciale prevede l'obbligatorietà della ricognizione soltanto con cadenza triennale e che pertanto, il suo aggiornamento entro il 31.12.2020 assume, per gli enti della Provincia di Trento, carattere facoltativo.

Dato atto che il Comune ha comunque acquisito i dati delle proprie partecipate utilizzando i modelli messi a disposizione dal MEF e dalla Corte di Conti;

Considerato che rispetto alla situazione delle partecipazioni societarie al 31.12.2018, vi sono le novità di seguito riportate:

- nel corso del 2019 sono state acquisite a titolo gratuito le azioni di Trentino Trasporti S.p.A., costituita dalla PAT, nell'ambito della razionalizzazione delle proprie società partecipate, (rif. Delibera del Consiglio comunale n. 15 del 11.04.2019)
- con deliberazione consiliare n. 65 del 27.11.2018 è stato disposto l'acquisto (formalizzato nel gennaio 2019) di n. 10.692 azioni della società GEAS S.p.A. La partecipazione in tale società consente al Comune di perseguire le seguenti finalità istituzionali: gestione unitaria dei servizi idrico integrato, comprensivo dell'attuazione delle analisi chimico-fisico batteriologiche - servizi attinenti la mobilità delle persone sul territorio - produzione e distribuzione di energia elettrica e calore anche combinata, e loro utilizzazione, acquisto e/o vendita nelle forme consentite dalla legge

Ritenuto opportuno, alla luce delle informazioni raccolte, adottare comunque il provvedimento di revisione, benché appunto non obbligatorio, in modo da poter dar conto al Consiglio comunale della situazione aggiornata sulle partecipazioni societarie, attestando quindi anche il costante monitoraggio che viene effettuato sulle stesse nonché esplicitando al contempo nuovamente le motivazioni per le varie azioni prescelte;

Considerato altresì che le disposizioni della normativa vigente devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere le partecipazioni in società che abbiano ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e ricadano nel novero delle attività individuate, in termini generali e derogatori, dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016. Detta previsione risulta integralmente richiamata all'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010 con la ulteriore specificazione che se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2 citati si intendono comunque rispettate;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che alcune partecipazioni sono tali da generare utili e dividendi per l'amministrazione e che la permanenza di adeguate entrate proprie del Comune è condizione basilare per permettere un livello adeguato di resa dei servizi alla Comunità e che quindi vanno considerate con particolare favore le partecipazioni che generano entrate per l'Amministrazione.

Dato atto che nella stesura del presente piano occorre tenere conto che, con la Finanziaria per l'anno 2019, è stato introdotto il comma 5 bis dell'articolo 24, del D.lgs. 175/2016, il quale prevede che *“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.”*;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel prospetto, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale

Considerato che la ricognizione è adempimento previsto anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati e dato atto che non vi sono partecipazioni dirette per le quali è necessario procedere alla razionalizzazione, mentre tra le partecipazioni indirette vi è quella del Consorzio dei Comuni trentini s.c. in Cassa Rurale di Trento B.C.C. s.c., che si ritiene non rientri tra le partecipazioni con i requisiti di legge per essere detenute e quindi si ritiene di approvare le relative schede con indicazione di procedere alla razionalizzazione ed alla cessione ove la maggioranza dei soci concordi su detta scelta;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del Commissario straordinario n. 14 di data 31 marzo 2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, così come comunicato alla Corte dei Conti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, co. 2, T.U.S.P.

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, agli atti;

Premesso quanto sopra;

Vista la L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185, comma 1 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto lo statuto del Comune di Valledaghi approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 29.12.2016.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 06.04.2018

Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Valledaghi alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, e come da allegati parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

2. Di dare evidenza del fatto che le partecipate di cui al dispositivo 1. svolgono una funzione strettamente necessaria ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune anche in relazione all'utilità per l'Ente dei beni e/o servizi prodotti dalle partecipate.

3. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

4. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014 e s.m., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo.

5. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P.;

6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, come modificato con L.P. 27.03.2007 n. 7, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale vigente;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: Rigotti Lucio

Il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
allegato ricognizione partecipata alla data del 31.12.2019.doc	06a. allegato ricognizione partecipata alla data del 31.12.2019.doc	DOCUMENTO INFORMATICO	23/12/2020
(36EB231062C4BFC00A52CDEEE02C1ACEB5AEF42EF6384CAA510298E932CE8AF7)			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SIR_2020_1330.rtf.pdf.p7m	PARERE	23/12/2020
(ED86C5D6896E3FE176F601DBBBAB69160B7C263FA8A90081D358FC987E94A053)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SIR_2020_1330.rtf.pdf.p7m	PARERE	23/12/2020
(0EBC66EFC73497C5F047B635B52DF65A7EBF35C384836E3927CCF1C3BE0BC577)			

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.